



Prot. 58437
Class. 019/3C/5

Pesaro, 22 agosto 2007

Al Dirigente del Servizio Ambiente

SEDE

OGGETTO: osservazioni in merito allo schema per la prestazione di garanzie finanziarie da parte di soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

Con riferimento alla richiesta di parere (di cui alla nota del 17.01.2007) in ordine allo schema di fideiussione predisposto da Codesto Servizio in ordine all'oggetto, fornisco le seguenti valutazioni, scusandomi per il ritardo dovuto alla mole di lavoro gravante sul Servizio che non mi ha permesso di esaminare prima la questione sottopostami.

Lo schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussioni bancarie o polizza fideiussoria assicurativa nei confronti dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, è stato predisposto dal Servizio in indirizzo sulla base dello schema adottato dalla Provincia di Ancona a sua volta mutuato dagli schemi contrattuali predisposti dal Ministero per l'Ambiente con riferimento alle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti (cfr., ad esempio, i decreti del 5 febbraio 2004 e del 5 luglio 2005).

Nella sostanza si tratta quindi di uno schema valido, anche se al fine di un suo miglioramento si propongono le seguenti osservazioni (N.B.: le integrazioni sono riportate in grassetto corsivo sottolineato):

- ❑ al punto 2) della premessa vi è un'elencazione precisa dei costi che la garanzia fideiussoria deve coprire [lettere da a) a d)]; suggerirei di far preceder tale elencazione da una clausola generale che chiarisca il carattere non esaustivo ma esemplificativo di tale elencazione. In tal senso proporrei la seguente integrazione del punto 2): *“che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, **tutte le spese conseguenti o comunque correlate all'attività svolta, ed in particolare:**”*.
- ❑ Sempre al punto 2) varrebbe forse la pena, come ha fatto Ancona, inserire tra le voci di costo anche il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.



- Ancora nella premessa sarebbe opportuno chiarire che, come enunciato nel parere dello scrivente del 15 dicembre 2006 (prot. 84943), le società legittimate a prestare, nelle fattispecie considerate dalla normativa ambientale, le garanzie finanziarie sono esclusivamente gli istituti bancari e le società assicurative espressamente autorizzate con apposito D.M. In tal senso si propone di inserire la seguente dicitura: “Ciò premesso, **la sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominata Società) – iscritta all’Albo delle banche dei Gruppi Creditizi al n. /Società di Assicurazione (in seguito denominata Società) autorizzata al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con D.M. n. del con sede legale in Via codice fiscale n. (Agenzia di), nella persona del suo legale rappresentante**, alle condizioni che seguono [ecc.ecc.]”.
- Sempre nella premessa, ove si determina l’importo massimo complessivo della fideiussione, è opportuno anticipare che questo è a sua volta soggetto a rivalutazione annuale come stabilito dall’art.10 (ora articolo 9 per effetto del proposto accorpamento degli articoli 2 e 3 su cui vedi *infra*).
- Passando all’articolato si rileva che l’articolo 1, nel delimitare l’oggetto della garanzia, appare, ad avviso dello scrivente, ridondante e poco chiaro nella sua articolazione sintattica, mutuando difetti già presenti nel modello di riferimento riconducibile ai citati schemi predisposti dal Ministero dell’Ambiente. Le singole proposizioni andrebbero quindi più chiaramente articolate, scomponendole in periodi più brevi, così da rendere maggiormente chiaro ed intelleggibile il testo anche in conformità a quanto prescritto dalla direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni emanata nel 2005 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Anche gli articoli 2 e 3 appaiono in parte ridondanti, se ne propone quindi l’accorpamento come di seguito riportato: “**Art.2 (Efficacia e durata della garanzia) – La presente garanzia è valida ed efficace a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui in premessa da parte della Provincia, fino ai due anni successivi alla scadenza della medesima autorizzazione. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato ...** [ecc.ecc. fino alla fine dell’articolo 3 ...]”.



- All'art.6 (ora 5) nel primo alinea dopo la parola "garantito" va aggiunto **"e rivalutato"**. Nel successivo alinea si segnala che il riferimento alle spese è limitato solo a quelle relative alle lettere a), b), e c): si propone di eliminare tale riferimento parziale.
- Si ritiene che alla rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, vada aggiunta anche la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni spettanti al debitore principale in deroga all'art.1945 del codice civile. In tal senso l'art.7 (ora art.6) potrebbe essere così integrato: **"Art.6 (Rinuncia alla preventiva escussione e alle eccezioni opponibili dall'impresa) – La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile. La società rinuncia espressamente, altresì, a far valere qualsivoglia eccezione attinente alla validità ed efficacia dell'obbligazione principale ed in genere alle vicende intercorrenti tra l'impresa e la Provincia in ordine alle attività oggetto di autorizzazione."**
- Da ultimo si propone di riformulare nel seguente modo l'articolo concernente la rivalutazione della fideiussione: **"Art.9 – L'importo massimo della fideiussione è in ogni caso soggetto a rivalutazione automatica annuale in ragione delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita."**

Il Dirigente Del Servizio
Affari Generali, Giuridici e Legislativi
Dott. Andrea Pacchiarotti